

TI_GERICHTE 11.2025.84 vom 5. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2025.84

FR: TI_GERICHTE 11.2025.84 du 5 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2025.84 del 5 maggio 2020

Regeste

Le decisioni del giudice dell'esecuzione sono impugnabili unicamente mediante reclamo; un appello contro una decisione cautelare del giudice dell'esecuzione è dunque inammissibile e la conversione del rimedio, in concreto, esclusa

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie AP1 e AP2 impugnano il decreto cautelare, come detto, mediante “ricorso”. Considerato che il Codice di procedura civile prevede un “ricorso” unicamente al Tribunale federale (rimedio estraneo alla fattispecie) e non contempla alcun “gravame” (termine usato dai ricorrenti nel memoriale), la vicepresidente di questa Camera ha invitato AP1 e AP2 a indicare se l'impugnazione andasse considerata “come appello, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. AP1 e AP2 hanno chiaramente risposto che l'allegato è da trattare come appello. Se non che, come visto, un appello è improponibile contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC). Rimane da esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di conto una conversione dell'appello in reclamo.

E. 3

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267 ; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.57 del 10 luglio 2024 consid. 4).

E. 4

In concreto l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Interpellati dalla vicepresidente di questa Camera sulla tipologia dell'impugnazione in rassegna, gli insorgenti, patrocinati da un difensore professionista, hanno espressamente precisato che il rimedio di diritto doveva essere trattato come “ appello ” (lettera del 21 agosto 2025, primo paragrafo). Per precisare il genere di impugnazione AP1 e AP2 hanno fruito così di un ulteriore periodo di riflessione, do po di

che hanno volutamente scelto la via dell'appello, che non potevano ignorare essere errata. Ne segue che una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto. Non si disconosce che, nei considerandi della decisione impugnata, il Pretore si è limitato a indicare che si tratta di una decisione cautelare intermedia, “come tale impugnabile al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie”. Una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'inammissibilità dell'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale professionista, giacché bastava leggere l'art. 309 lett. a CPC per sincerarsi che tale rimedio “è improponibile contro le decisioni del giudice dell'esecuzione”, le quali non possono che essere impugate mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC). Ciò non poteva lasciare dubbi sul rimedio giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 3), nonostante la genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore. La scelta consapevole del rimedio giuridico errato esclude l'applicazione dell'art. 52 cpv. 2 CPC. Ne segue che l'appello va di conseguenza dichiarato irricevibile. Il tutto senza trascurare che gli interessati non sostanziano alcuna censura d'arbitrio limitandosi a una motivazione puramente appellatoria.

E. 5

L'emaneazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

E. 6

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 e AP2 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va moderata in funzione della circostanza che la decisione attuale si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO1 e AO2 non essendo stati chiamati a formulare osservazioni.

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, la protezione della personalità – salvo casi estranei alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP1 e AP2. 3. Notificazione a: – avv. PA1, M_____; – avv. PA2, L_____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.